

SÜDTIROLER

Sanitätsfonds
Fondo sanitario

ALTO ADIGE



Regolamento del Settore Edilizia

Deliberato dall'Assemblea dei Delegati in data 24.04.2024

Via Marie-Curie 15
39100 Bolzano
www.sani-fonds.it

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento interno (il “Regolamento”), predisposto ai sensi dell’Art. 24 del vigente statuto (lo “Statuto”), ha per oggetto la disciplina dei trattamenti delle prestazioni socio-sanitarie integrative e/o complementari al Servizio Sanitario Nazionale ovvero al Servizio Sanitario Provinciale erogate dal Fondo Sanitario denominato FONDO SANITARIO ALTO ADIGE (il “Fondo”) in favore degli Aderenti e Aventi Diritto del Settore Edilizia (le “Prestazioni”) ed il relativo funzionamento tecnico ed amministrativo.

1.2 Gli Aderenti e Aventi Diritto del Settore Edilizia che hanno diritto di beneficiare delle Prestazioni del Fondo, così come previsto dagli Artt. 3 e 6 dello Statuto, sono più precisamente:

- I) gli operai (e apprendisti) e impiegati delle imprese aderenti a Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, in forza degli Accordi citati all’Art. 5.1 dello Statuto, che si considerano rappresentati da uno dei Soci del settore edile e che abbiano accettato le condizioni previste dal Fondo sia in termini di Prestazioni che di contribuzione, di cui all’Art. 6.1 lettera (ii) dello Statuto (“Aderenti”),
- II) il coniuge fiscalmente a carico e risultante dallo stato di famiglia e/o i figli fiscalmente a carico (questi ultimi conviventi e non) iscritti al Fondo dagli Aderenti (“Aventi Diritto”).

Gli Aventi Diritto del medesimo Aderente sono complessivamente definiti anche “Nucleo familiare”.

Articolo 2 – Pubblicità

2.1 L’adesione dei Soci, degli Aderenti nonché l’iscrizione degli Aventi Diritto presuppone in capo a costoro la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto, del Nomenclatore di Dettaglio del Settore Edilizia, della Guida illustrativa sul funzionamento del Fondo - Settore Edilizia e del presente Regolamento, nonché delle loro eventuali e successive modifiche.

2.2 Il presente Regolamento, così come lo Statuto, il Nomenclatore di Dettaglio del Settore Edilizia e la Guida illustrativa sul funzionamento del Fondo – Settore Edilizia, sono visionabili e scaricabili sul Sito del Fondo: www.sani-fonds.it (il “Sito”).

2.3 L’Aderente è responsabile della veridicità dei dati riguardanti i propri familiari da iscrivere e dichiara che essi sono in possesso dei requisiti previsti al precedente Art. 1. Il Fondo si riserva di effettuare direttamente o tramite propri incaricati verifiche rispetto alla corrispondenza dei requisiti, sia in fase di adesione/iscrizione sia in fase di rimborso. A questo fine, il Fondo o i propri incaricati si riservano la possibilità di richiedere documentazione aggiuntiva, come ad esempio lo stato di famiglia e la certificazione dei redditi. Eventuali dichiarazioni che risultino non veritiere, inesatte o reticenti, rese da soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste, compromettono il diritto alla fruizione delle Prestazioni e implicano la restituzione anche di rimborsi già effettuati.



MODALITÀ E TERMINI PER L'ADESIONE E L'ISCRIZIONE

Articolo 3 – Requisiti per l'adesione al Fondo e per l'iscrizione degli Aventi Diritto

3.1 I soggetti indicati all'Art. 1.2, lettera I) del presente Regolamento possono assumere la qualifica di Aderenti al Fondo, purché osservino la procedura di adesione indicata nell'Art. 4 del presente Regolamento.

3.2 I soggetti elencati all'Art. 1.2, lettera II) del presente Regolamento assumono la qualifica di Aventi Diritto al Fondo, purché sia osservata la procedura di iscrizione indicata nell'Art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Modalità di adesione

4.1 Gli Aderenti per poter aderire al Fondo devono presentare apposita domanda e osservare la procedura indicata nell'Art. 2 della Guida illustrativa sul funzionamento del Fondo – Settore Edilizia.

4.2 Il Fondo, verificata l'eshaustività delle informazioni contenute nella domanda di adesione, si riserva la facoltà di accettare o meno la richiesta.

4.3 L'adesione al Fondo da parte dell'Aderente presuppone in capo allo stesso la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto, del presente Regolamento, del Nomenclatore di Dettaglio del Settore Edilizia, della Guida illustrativa sul funzionamento del Fondo – Settore Edilizia nonché delle loro eventuali successive modifiche.

Articolo 5 - Modalità di iscrizione degli Aventi Diritto

5.1 L'Aderente, contestualmente o a seguito della propria domanda di adesione, può iscrivere al Fondo, quali Aventi Diritto, i membri del proprio Nucleo familiare seguendo la procedura indicata nell'Art. 3 della Guida illustrativa sul funzionamento del Fondo – Settore Edilizia e le istruzioni presenti sul Sito.

5.2 I componenti del Nucleo familiare, come anticipato al precedente Art. 1.2, lettera II) del presente Regolamento, di cui può essere richiesta l'iscrizione senza contribuzione a carico del rispettivo Aderente, coincidono con:

- il coniuge fiscalmente a carico e risultante dallo stato di famiglia;
- i figli fiscalmente a carico, anche non conviventi.

5.3 Il Fondo, verificata l'eshaustività delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione, si riserva la facoltà di accettare o meno la richiesta.

5.4 L'iscrizione degli Aventi Diritto al Fondo presuppone la conoscenza e l'accettazione da parte degli stessi delle norme dello Statuto, del presente Regolamento, del Nomenclatore di Dettaglio del Settore Edilizia e della Guida illustrativa sul funzionamento del Fondo – Settore Edilizia nonché delle loro eventuali successive modifiche.



Articolo 6 – Obblighi e modalità di aggiornamento dell’anagrafica durante la permanenza nel Fondo

Qualora, dopo l’adesione/l’iscrizione, si verificassero delle variazioni alle informazioni anche anagrafiche comunicate in fase di adesione degli Aderenti e/o di iscrizione dei propri Aventi Diritto, gli Aderenti avranno l’onere di comunicarle tempestivamente al Fondo, seguendo la procedura indicata nell’ Art. 4 della Guida illustrativa sul funzionamento del Fondo – Settore Edilizia e le istruzioni presenti sul Sito.

Articolo 7 – Permanenza nel Fondo

7.1 I Soci, che sono stati ammessi al Fondo, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento, dal Nomenclatore di Dettaglio del Settore Edilizia e dalla Guida illustrativa sul funzionamento del Fondo – Settore Edilizia, permangono nel Fondo per tutto il periodo di durata di quest’ultimo, salvo i casi di: (I) cessazione dello svolgimento dell’attività; (II) scioglimento; (III) modificazioni soggettive, quali, ad esempio, trasformazione societaria, fusione, cessione d’azienda e simili (le “Variazioni Societarie”), (IV) recesso, (V) esclusione, (VI) venir meno della fonte regolatoria che prevede il versamento del contributo sanitario al Fondo, (VII) più in generale perdita dei requisiti soggettivi previsti dagli Artt. 5 e 6 dello Statuto.

7.2 Qualora il Socio si trovasse nei casi indicati al punto che precede, deve inviare comunicazione a mezzo posta ordinaria o posta elettronica al Consiglio di amministrazione del Fondo, che valuta la comunicazione e ne stabilisce la disciplina applicabile, prevedendo, se del caso, anche la possibilità di recedere dal Fondo o lo scioglimento immediato del rapporto associativo o l’esclusione dal Fondo.

7.3 Gli Aderenti al Fondo perdono la loro qualifica e non possono più beneficiare delle Prestazioni del Fondo nei seguenti casi:

- risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro in essere con un’impresa aderente a Cassa Edile;
- decesso;
- esclusione (ad esempio per gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari del Fondo);
- recesso, che deve essere comunicato al Fondo con un preavviso di almeno 60 giorno rispetto la chiusura dell’anno di riferimento;
- più in generale, perdita dei requisiti richiesti per l’adesione al Fondo.

7.4 La cessazione della qualifica di Avente Diritto, si perde nei seguenti casi:

- decesso;
- esclusione (ad esempio per gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari del Fondo);
- recesso, che deve essere comunicato tempestivamente al Fondo;
- in tutti gli altri casi in cui il relativo Aderente perde la propria qualifica e non può quindi più beneficiare delle Prestazioni del Fondo.

7.5 Gli Aderenti e gli Aventi Diritto perdono il diritto di beneficiare delle Prestazioni del Fondo nel caso di mancato versamento dei contributi per tutta la durata della morosità.



7.6 Qualora il Fondo rilevi presunti comportamenti fraudolenti degli Aderenti/Aventi Diritto, finalizzati ad acquisire Prestazioni e/o rimborsi non dovuti, l'erogazione delle Prestazioni viene sospesa anche per le pratiche eventualmente in corso di liquidazione e contemporaneamente il Fondo avvia specifici accertamenti. Di ciò viene data comunicazione all'Aderente. Il Fondo si riserva altresì di deliberare l'esclusione dell'Aderente e dei relativi Aventi Diritto nel caso cui venga accertato il comportamento fraudolento.

CONTRIBUTI

Articolo 8 - Obbligo contributivo

8.1 Al fine di consentire all'Aderente e relativi Aventi Diritto di beneficiare delle Prestazioni del Fondo è necessario versare un importo a titolo di contributo, il quale va a costituire il Patrimonio del Fondo, così come previsto dall'Art. 21 dello Statuto.

8.2 Il quantum di tale versamento varia a seconda degli Accordi di cui all'Art. 5.1, lettera (ii), dello Statuto e più in generale dalle delibere del Consiglio di amministrazione del Fondo.

8.3 Il Consiglio di amministrazione del Fondo, la cui delibera deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, disciplina altresì i termini e le modalità di versamento di tale contributo.

8.4 Importo, termini e modalità di versamento dei contributi sono riportati all'interno della Guida illustrativa sul funzionamento del Fondo – Settore Edilizia.

8.5 Si precisa che non deve essere versato alcun contributo per gli Aventi Diritto iscritti al Fondo.

8.6 Il Fondo dà evidenza della propria iscrizione all'Anagrafe sul proprio Sito.

Articolo 9 - Modalità di versamento dei contributi

9.1 Il contributo per ciascun Aderente viene versato da parte dell'impresa presso cui lavora l'Aderente a Cassa Edile Bolzano che lo versa successivamente al Fondo, come previsto dagli accordi di cui all'Art. 5.1, lettera (ii) dello Statuto.

9.2 Si ricorda che non è previsto il versamento di alcun contributo aggiuntivo per gli Aventi Diritto dell'Aderente.

Articolo 10 - Ritardato e mancato versamento dei contributi

10.1 Nel caso di pagamenti incompleti o mancanti il Fondo, per il tramite di Cassa Edile, sollecita il versamento dell'importo mancante, riservandosi la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione delle Prestazioni all'Aderente e relativi Aventi Diritto. Per tale irregolarità contributiva le rispettive imprese sono responsabili nei confronti dell'Aderente non solo per omissione contributiva, ma anche per mancata erogazione delle Prestazioni.



10.2 Il mancato versamento dei contributi comporta la sospensione dell'erogazione delle Prestazioni in favore dell'Aderente e relativi Aventi Diritto fin dall'inizio della mensilità non coperta da contribuzione. In particolare, la richiesta di una Prestazione viene rigettata qualora decorra un termine di 120 giorni dal ricevimento della stessa e permanga l'omissione contributiva.

10.3 Il Fondo, per il tramite di Cassa Edile, ricevuto il pagamento dei contributi arretrati si riserva di svolgere le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l'erogazione delle Prestazioni.

PRESTAZIONI

Articolo 11 – Prestazioni

11.1 Il Fondo, così come previsto dall'Art. 3 dello Statuto, eroga le Prestazioni in forma diretta, oppure in forma indiretta anche mediante il convenzionamento con Compagnie di Assicurazione e/o con altri fondi sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento e nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive.

11.2 Per quanto riguarda l'elenco delle Prestazioni e le modalità di richiesta delle stesse si rimanda al Nomenclatore delle Prestazioni allegato al presente Regolamento, che ne forma parte integrante e sostanziale e che viene depositato presso l'Anagrafe.

11.3 Per quanto riguarda la decorrenza delle Prestazioni in favore dell'Aderente e relativi Aventi Diritto si rimanda a quanto previsto all'Art. 12 del presente Regolamento.

Articolo 12 – Decorrenza delle Prestazioni

12.1 La data di decorrenza delle Prestazioni decorre dal mese successivo a quello di loro richiesta di adesione/iscrizione e retroattivamente per i neonati, purché risulti versata la contribuzione richiesta e il rispettivo lavoratore di cui all'Art. 1.2, lettera l) del presente Regolamento risulti Aderente al Fondo.

12.2 La validità dell'adesione dell'Aderente e di iscrizione degli Aventi Diritto cessa a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto lavorativo dell'Aderente stesso.

12.3 Si ribadisce che il mancato versamento dei contributi fa sospendere l'erogazione delle Prestazioni.

12.4 L'erogazione delle Prestazioni è altresì sospesa nel caso in cui l'Aderente lavori al di fuori della Provincia di Bolzano e l'azienda presso cui lavora l'Aderente versi la contribuzione, per due mensilità consecutive, a soggetto diverso da Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.



DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – Servizi Amministrativi, Contabili e Liquidativi del Fondo

13.1 Il Fondo mette a disposizione dei propri Soci, Aderenti e Aventi Diritto sul Sito le modalità con cui possono essere richieste le informazioni sul funzionamento, sulle regole applicate dal Fondo per l'adesione, nonché sul versamento dei contributi e sull'iscrizione degli Aventi Diritto.

Articolo 14 - Privacy e Tutela dei dati personali anche relativi alla salute

14.1 Tutti i dati relativi ai Soci, Aderenti e Aventi Diritto persone fisiche saranno trattati dal Fondo (quale Titolare del Trattamento), nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, al D.Lgs. n. 196/2003 e sue s.m.i. e delle ulteriori normative comunitarie e nazionali che saranno tempo per tempo suscettibili di applicazione alle attività di trattamento dei dati personali svolte dal Fondo stesso.

Articolo 15 – Modifiche al Regolamento e al/i Nomenclatore/i

15.1 Il presente Regolamento comprensivo dell'allegato Nomenclatore di Dettaglio del Settore Edilizia potrà essere modificato dall'Assemblea dei Delegati, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 16- Norma di Rinvio

16.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nel Nomenclatore di Dettaglio del Settore Edilizia, s'intendono richiamate le norme dello Statuto, della Guida illustrativa sul funzionamento del Fondo – Settore Edilizia e le delibere del Consiglio di amministrazione.

16.2 Per le definizioni qui non riportate si rinvia alle definizioni presenti nello Statuto.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle deliberazioni del CdA.